

*fw.
n° 387
del 11/1/1984*

Rimborso stampati L. 500



COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot/ n 25194/4284
Anno 1984
Pratica N *1H*

IL SINDACO

*Vedere esposto
di inu. H. H. H.*

VISTA la domanda in data 12 Ottobre 1982
presentata dal Sig ANSELM ODLING S.p.A. (CF. 00052900453)
nato a --
residente in Avenza
Via Covetta n 19
registrata il 12 Ottobre 1982
al Prot Generale n 25194
corrispondente al n 4284 di prot
del 3° Reparto con la quale viene richiesta la concessione per la
esecuzione dei lavori di costruzione fabbricato ad uso abitazione

sull area o sull immobiliare, distinto al catasto al foglio n 80
particella n 536-537-540 posta in Avenza
Via Campo d'Appio

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario n° 400 del 22/12/1982

VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n -- del --

VISTO il parere n 44 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 6/10/1983

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n -- in data --

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia igiene e polizia urbana

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n 1150 e la legge 6 agosto 1967, n 765,

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n 10

VISTA la legge regionale 24 agosto 1977, n 60,

VISTE le leggi regionali 24 2-1975 nn 16 e 17 e 28 5 1975 n 56 e successive modificazioni

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione,

Vista la legge 373 ,del 30/4/76 relativa al contenimento del consumo energetico;

Visto l'atto di vincolo di inedificabilità Not. Guido Lucentini Rep. n° 153077;

DISPONE

ART 1

Oggetto della concessione

Al Sig ANSELM ODLING S.p.A. residente a Avenza

Via Covetta n 19

e concessa alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire i lavori di costruzione fabbricato ad uso abitazione in località Avenza - Via Campo d'Appio.

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto

ART 2

A) - Concessione a titolo gratuito

Trattandosi di caso previsto dall'art 9, 1° comma, lettera a), d), e), f), g), della legge 27-1-1977, n 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito

B) Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art 3 e degli artt 5, 6, 9, 1° comma, lettera b), 9, 2° comma 10 della legge 28 gennaio 1977, n 10 è determinato nella misura di Lire **55.396.250,=** a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n **248** del **20 gennaio 1978**

Il concessionario, all'atto della presente concessione, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di Lire **9.584.000,=** relativa agli oneri di urbanizzazione

La quota di L **1.137.350,=** commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1) A garanzia successive rate vedere fidejussione di lire **38.336.000 + 21.230.540** emessa dalla Soc. Cattolica di Assicurazioni in data 9/1/1984

C) - Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art 3 e degli artt 5, 6, 9 1° comma, lettera b) 9, 2° comma, 10 della legge 28 gennaio 1977 n 10 è determinato nella misura di L **--** a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n **--** del **--**

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto allegato quale parte integrante del presente atto, le opere di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a cedere al Comune entro il **--** le relative aree nonche Mq **--** afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30/7/1977

All atto del rilascio della presente concessione versa presso la Tesoreria Comunale la somma di L. --- per la esecuzione delle restanti opere di urbanizzazione primaria per quelle di urbanizzazione secondaria e per l'acquisto delle relative aree

La quota di L. --- commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1)

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri il concessionario contestualmente al rilascio della presente concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione bancaria n. --- del --- rilasciata da ---

L'ammontare della garanzia corrisponde all'importo della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione eventualmente da eseguire direttamente maggiorate di un terzo, e precisamente a Lire ---

ART 3

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni delle leggi ed i regolamenti locali in vigore

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari

ART 4

Opere in cemento armato

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971 n. 1086 il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere validato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abilita e di agibilita della costruzione

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30/7/1977

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato

ART 5

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro **(1) un anno dal 12/1/1984⁽¹⁾**
~~dalla~~ data della presente concessione ed ultimati entro **(3) tre⁽²⁾**
anni dalla stessa data

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio

Il termine per l'ultimazione può essere comunque prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata **(3)**

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata **(4)**

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori

Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle ditte esecutrici

(1) Massimo entro un anno

(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al III comma dell'art. 4 della legge 28/1/1977 n. 10)

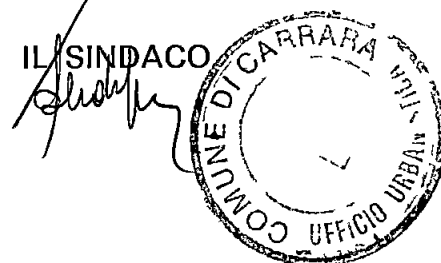
(3) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30/7/1977

(4) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30/1/1977

ART 6

Prescrizioni speciali: a condizione che la costruzione esistente sul lotto che insiste sul mappale n° 540, sia demolita e che sia sottoscritto atto di obbligo di inedificabilità all'intero lotto di proprietà della Società richiedente che rimarrà a corredo e servizio del progettato edificio sino a che sarà redatta ed approvata lottizzazione convenzionata ad iniziativa privata.

IL SINDACO



Carrara addì 11 Gennaio 1984

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione

IL CONCESSIONARIO

addì

12.1 1984

Al sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 2/2/1974 n. 64 i lavori oggetto della presente concessione non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione del Comune di Carrara. Il Comune di Carrara, in quanto organo di governo della Regione, è tenuto a comunicare ai concessionari la presente concessione a mezzo dell'Ufficio Urban, che ha il compito di raccomandare la presente concessione al Sindaco ed al Comune di Carrara, nonché al Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti a norma dell'art. 17 comma 1 della citata legge n. 64/74.



Reg. N. 23/1986

MUNICIPIO DI CARRARA

UFFICIO D'IGIENE

IL SINDACO

Vista la domanda presentata da _____ Signor Bassani Spa

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934,

Viste le norme d'igiene per la costruzione delle Case e i regolamenti locali,

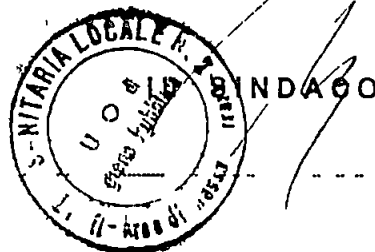
Vista la relazione dell'Ufficiale Sanitario,

In seguito a verbale di visita tecnico sanitaria,

DICHIARA

che la casa civile abitazione costruita in Avenza
Via Campo D'Appio N. 14/e, approvata dalla Commissione Edilizia
Municipale nella seduta del 11.01.1984 é abitabile a cominciare
dal 18.04.1986 (per la disposizione dei vani ed accessori
vedi retro)

Carrara, 18.04.1986



Avenza		C.D'Appio 14/e						V. 56
		P T	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	
Vani	=====	9	23	=====	=====	=====	=====	=====
servizi	21	14	16	=====	=====	=====	=====	=====
cucine	=====	7	=====	=====	=====	=====	=====	=====

Ai sensi del D.M. 5.7.1975 si deve intendere che l'abitabilità delle camere è concessa, come camere matrimoniali (2 posti letto) qualora abbiano una superficie minima di mq. 14 e un solo posto letto quando la superficie minima è di mq. 9

